



Comune di Cisternino

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO

per l'uso

**dello stemma, del gonfalone, della
fascia tricolore e delle bandiere**

INDICE

Capo I – Disposizioni Generali

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Partecipazione del Comune a cerimonie

Capo II – Lo stemma comunale

- Art. 3 Caratteristiche
- Art. 4 Autorizzazione a terzi dell'uso dello stemma
- Art. 5 Riproduzione dello stemma
- Art. 6 Sigillo del Comune

Capo III – Il gonfalone

- Art. 7 Blasonatura del gonfalone
- Art. 8 Divieto di servirsi dello stemma dello Stato
- Art. 9 Corona
- Art. 10 Custodia del gonfalone
- Art. 11 Uso del gonfalone
- Art. 12 Uso del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente
- Art. 13 Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Capo IV – La fascia tricolore

- Art. 14 Distintivo del Sindaco

Capo V - Bandiere

- Art. 15 Utilizzo delle bandiere – Responsabile della corretta esposizione
- Art. 16 Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici
- Art. 17 Modalità di esposizione delle bandiere
- Art. 18 Esposizione di bandiere di Paesi stranieri
- Art. 19 Bandiere esposte in segno di lutto
- Art. 20 Tempo di esposizione delle bandiere
- Art. 21 Esposizione delle bandiere nelle cerimonie pubbliche e funebri
- Art. 22 Esposizione delle bandiere all'interno della sede comunale

CAPO VI – Disposizioni generali e finali

- Art. 23 Rinvio
- Art. 24 Entrata in vigore. Abrogazione di norme

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore; l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite.

Art. 2 – Partecipazione del Comune a cerimonie

La partecipazione del Comune a cerimonie pubbliche con il gonfalone e fascia tricolore saranno disposte dal Sindaco con apposito e motivato provvedimento, salvo quanto previsto dal successivi articoli “Uso del gonfalone e “Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone”. Tra le cerimonie pubbliche sono ricomprese, altresì, le processioni religiose alle quali l'Amministrazione è formalmente invitata a partecipare.

Il provvedimento di cui al precedente comma dovrà essere partecipato ai capigruppo e ai dipendenti incaricati al servizio.

Salva diversa assegnazione dei posti, il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali durante a cerimonia seguiranno il gonfalone comunale.

CAPO II

LO STEMMA COMUNALE

Art. 3 - Caratteristiche

Lo stemma del Comune, concesso con decreto del Capo del Governo – Primo Ministro Segretario di Stato in data 2 giugno 1929 e trascritto nei registri della Consulta Araldica il 3 giugno 1929, ha la seguente blasonatura:

“Inquartato in croce di Sant'Andrea di rosso e d'oro, al pastorale d'argento sul tutto, posto in palo ed accostato da due rose di rosso sull'oro”. Ornamenti esteriori da Comune.

Lo stemma non può essere modificato se non con le modalità previste dalla legge.

Art. 4 – Autorizzazione a terzi dell'uso dello stemma

Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato.

Coloro i quali intendono richiedere l'utilizzo dello stemma comunale dovranno inoltrare apposita domanda al Sindaco specificandone le motivazioni il quale, con proprio provvedimento, può autorizzare l'utilizzo dello stemma da parte di terzi per particolari iniziative, limitate nel tempo. La riproduzione dello stemma del Comune è autorizzata in caso di concessione di patrocinii e, di norma, ad enti istituzioni ed aziende pubbliche.

Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di farne buon uso.

L'uso non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.

Qualora il Sindaco ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma può revocare l'autorizzazione all'uso

Art. 5 - Riproduzione dello stemma

Lo stemma del Comune è riprodotto in abbinamento alla denominazione degli organi istituzionali e in tutti gli strumenti di comunicazione e di corrispondenza.

Ogni riproduzione dello stemma dovrà essere conforme alla forma, alle produzioni e ai colori in

caso di riproduzione a colori.

Qualora per esigenze tecniche lo stemma non possa essere riprodotto nei colori istituzionali la riproduzione è effettuata in bianco e nero ovvero nell'unico colore utilizzato per la stampa.

Art. 6 - Sigillo del Comune

Il sigillo è il timbro o sigillo che reca lo stemma del Comune per la identificazione ufficiale di atti e documenti cartacei.

Per gli usi correnti certificativi, il Sindaco potrà disporre, con apposito provvedimento, la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.

La consegna dei timbri, riprodotti come al precedente comma, dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo sotto chiave e sarà personalmente responsabile dell'uso.

CAPO III IL GONFALONE

Art. 7 - Blasonatura del gonfalone

Il gonfalone del comune, concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1950, registrato alla Corte dei Conti in data 23 settembre 1950, Reg.

n. 40 Presidenza - Fog. n. 138, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio di Stato il 7 novembre 1950, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il 24 maggio 1955, ha la seguente blasonatura:

“Drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Cisternino. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento”.

Il gonfalone non può essere modificato se non con le modalità previste dalla legge.

Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale, e terminate in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome del Comune.

Art. 8 - Divieto di servirsi dello stemma dello Stato

1. Il Comune non può servirsi dello stemma dello Stato, ma del simbolo del quale ha ottenuto la concessione a norma del vigente ordinamento araldico.

Art. 9 - Corona

1. La corona del Comune è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di rosso.

Art. 10 – Custodia del gonfalone

La presenza del gonfalone nella Residenza Comunale, in due esemplari stabili, è così ripartita:

ISala del Sindaco

INell'apposito armadio a vetri esposto al pubblico e chiuso a chiave

Art.11 – Uso del Gonfalone

Il gonfalone rappresenta la Città di Cisternino nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico, cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.

Le manifestazioni patriottiche promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale della Città.

La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di Amministratori e di Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di Sindaci e Assessori non più in carica.

Non si può far uso del solo gonfalone, ma esso deve sempre essere accompagnato dalla bandiera nazionale, che dovrà sempre avere il posto d'onore, a destra o in alto.

Art. 12 – Uso del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'ente

Il Sindaco può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da Enti, Associazioni o Movimenti che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività.

L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.

Analogamente il Sindaco può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.

I rappresentanti degli enti e delle organizzazioni che intendono richiedere l'utilizzo del gonfalone comunale dovranno presentare apposita istanza al Sindaco.

Nella richiesta, di cui al comma che precede, dovranno essere esplicitate le motivazioni poste a sostegno della richiesta, le quali dovranno necessariamente essere riconducibili agli elevati requisiti di interesse etico-sociale esposti nel presente Regolamento. I richiedenti dovranno altresì specificare il luogo ove si svolgerà la manifestazione, la durata della medesima, indicando con precisione l'eventuale allocazione del gonfalone.

È fatto divieto dell'uso e/o invio del gonfalone in manifestazioni chiaramente ispirate a finalità politiche di parte o che non siano espressione degli interessi dell'intera comunità locale. In tale ipotesi, l'uso del vessillo comunale deve ritenersi non legittimo e passibile, eventualmente, di sanzioni sul piano amministrativo e penale.

Art. 13 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone

Il gonfalone è portato dall'alfiere.

Può svolgere la funzione di alfiere un Agente di Polizia Locale in uniforme, un appartenente alle associazioni combattentistiche, d'arma, anche in congedo, presenti sul territorio, membri della Protezione Civile o un cittadino individuato dal Sindaco iscritto all'Albo dei Volontari Civici.

Colui il quale sarà incaricato di portare il gonfalone dovrà obbligatoriamente indossare un abbigliamento consono all'importante incarico conferitogli, considerando che il gonfalone costituisce il simbolo dell'intera comunità.

Il Sindaco dispone, in caso di particolari manifestazioni, la presenza di una scorta al gonfalone composta da due componenti del Corpo di Polizia Locale in alta uniforme.

La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco da altro

rappresentante del Comune, Assessore o Consigliere, da lui delegato, munito di fascia tricolore. Durante le riunioni del Consiglio Comunale entrambi i vessilli dovranno essere esposti ai lati della presidenza e/o all'ingresso del balcone comunale.

L'esposizione del gonfalone civico al balcone o all'interno della sede comunale deve essere effettuata nelle occasioni solenni ed è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al gonfalone ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la priorità della bandiera nazionale.

Il gonfalone è esposto nelle cerimonie e cortei del 25 Aprile – 4 Novembre – 2 Giugno e della Marcia della Pace e della Solidarietà coorganizzata dal Comune.

Il gonfalone è esposto nelle processioni religiose dei “Santi Patroni” e del “Corpus Domini”, “Maria Ausiliatrice, Maria S.S d'Ibèrnia e tutte le feste religiose delle Contrade e della Frazione di Casalini”.

Nelle processioni religiose il gonfalone seguirà le autorità religiose, mentre le altre rappresentanze con e senza vessillo si uniranno a seconda del grado.

Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone civico sarà alla destra araldica dell'altare.

In occasione di cortei commemorativi o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.

In presenza del gonfalone della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso dei vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.

I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

Nei cortei funebri il gonfalone aprirà il corteo o fiancheggerà immediatamente il feretro.

CAPO VI

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 14 - Distintivo del Sindaco.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

La fascia deve essere indossata in ogni circostanza nella quale il Sindaco agisce nella sua qualità di ufficiale di governo ai sensi dell'articolo 54 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco il quale potrà farsi rappresentare con l'uso di tale distintivo.

La fascia può essere indossata in ogni altra circostanza nella quale il Sindaco o suo delegato rappresenti l'Ente in cerimonie, ricorrenze o manifestazioni pubbliche.

L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può delegarne l'uso, tenendo conto anche della celebrazione di matrimoni civili.

CAPO V

BANDIERE

Art. 15 – Utilizzo delle bandiere – Responsabile della corretta esposizione

L'utilizzo delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica Italiana e di quella dell'Unione Europea", dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione Europea da parte delle Amministrazioni di Stato e degli enti pubblici", nonché dal presente Regolamento.

Unitamente alla bandiera Nazionale e a quella dell'Unione Europea, su disposizione del Sindaco, può essere esposto il vessillo comunale anche in modo continuo, sia durante il giorno che la notte, all'esterno della sede comunale.

Il vessillo comunale è rappresentato da un drappo azzurro con al centro il simbolo dello stemma comunale.

L'utilizzo della bandiera della Regione Puglia deve conformarsi alle disposizioni della L.R. 10 agosto 2011, n.22.

Il Comune utilizza la bandiera della Pace quale simbolo della dichiarazione di Cisternino "Città per la Pace", approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 82 del 28.12.1998.

Con determinazione del Responsabile del servizio viene designato il responsabile della verifica della esposizione corretta delle bandiere all'interno e all'esterno degli edifici pubblici.

Art. 16 – Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea, di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della legge n. 12/1998, vengono esposte:

all'interno del palazzo comunale in occasione delle sedute del Consiglio comunale;

all'esterno delle sedi di seggio elettorale in occasione di consultazioni elettorali.

Vengono, altresì, esposte all'esterno del palazzo comunale nelle seguenti giornate:

07 gennaio	Festa del tricolore
27 gennaio	Giorno della Memoria
10 febbraio	Giorno del Ricordo
11 febbraio	Patti lateranensi
25 aprile	Liberazione
01 maggio	Festa del lavoro
09 maggio	Giornata d'Europa
02 giugno	Festa della Repubblica
28 settembre	Insurrezione popolare di Napoli
04 ottobre	Santo Patrono d'Italia
24 ottobre	Giornata delle Nazioni Unite (unitamente alla bandiera delle Nazioni Unite)
04 novembre	Festa dell'unità nazionale
09 novembre	Giorno della Libertà
12 novembre	Giorno della memoria dei marinai scomparsi in mare

oltre a tutte quelle istituite successivamente all'adozione del presente Regolamento.

Le bandiere, inoltre, vanno esposte in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero in ambito locale, dal Prefetto.

La bandiera nazionale e quella dell'unione europea sono esposte nella villa comunale, in via continuativa, ai lati del monumento ai caduti in guerra.

L'esposizione della bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che il luogo sia adeguatamente illuminato.

Il Sindaco può disporre con proprio decreto che all'esterno del palazzo comunale l'esposizione della

bandiera nazionale e dell'unione europea sia permanente ovvero solo, per le ricorrenze e le occasioni comandate e previste dalla normativa in materia.

La bandiera della Pace è esposta in via continuativa all'esterno del palazzo comunale, fatto salvo il comma 8 dell'art.17.

Art. 17 – Modalità di esposizione delle bandiere

La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni alla stessa altezza.

La bandiera nazionale occupa il posto d'onore a destra (a sinistra di chi la guarda), ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

La bandiera europea, anche nelle esposizioni plurime, occupa la seconda posizione.

Il vessillo del Comune affianca a sinistra (destra per chi guarda) la bandiera nazionale.

La bandiera nazionale e quella dell'unione europea e le bandiere dei Paesi stranieri, di organismi internazionali, possono essere esposte all'esterno e all'interno degli edifici in occasione di incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere o in rappresentanza di organismi internazionali.

Negli incontri internazionali la successione delle bandiere straniere è stabilita in base all'ordine alfabetico del paese secondo la lingua italiana, fatto salvo il posto d'onore per la bandiera italiana e dell'unione europea (centrale).

Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate; né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Su ciascuna asta si espone una sola bandiera.

La bandiera della Pace non può essere esposta unitamente alla bandiera nazionale, dell'unione europea e/o di paesi stranieri, non avendo rango istituzionale.

Sono fatte salve le disposizioni ministeriali riguardanti le bandiere in generale, nonché le consuetudini del cerimoniale civile.

Art. 18 - Esposizione di bandiere di Paesi stranieri

Il sindaco può disporre l'esposizione di bandiere dei Paesi stranieri, all'esterno e all'interno delle sedi pubbliche, solo in occasione di convegni, incontri e manifestazioni internazionali o visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 19 – Bandiere esposte in segno di lutto

In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta.

Possono adottarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero, obbligatorie per le bandiere utilizzate nelle cerimonie funebri.

Art. 20 – Tempo di esposizione delle bandiere

Le bandiere all'esterno degli edifici pubblici sono esposte in corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici.

Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, il Sindaco ha la facoltà di disporre l'esposizione della bandiera in casi di particolare rilevanza per la comunità locale. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dall'Ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la priorità della bandiera nazionale.

Art. 21 – Esposizione delle bandiere nelle cerimonie pubbliche e funebri

Se la bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
Nelle pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 22 – Esposizione delle bandiere all'interno della sede comunale

All'interno della sede comunale la bandiera nazionale e quella europea sono esposte, quotidianamente, nell'Ufficio del Sindaco e nella sala consiliare durante le sedute del Consiglio comunale.

Dette bandiere, di uguali dimensioni e materiali, sono esposte su asta poste a terra alle spalle del Sindaco. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

In segno di lutto potranno adottarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché alle direttive e circolari per lo scopo emanate.

Art. 24 – Entrata in vigore. Abrogazione di norme

Il presente regolamento entra in vigore alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con lo stesso non compatibili.